

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE**

**PROT. n. 0012000**

**Roma, 16 settembre 2020**

**Oggetto: Decreto legislativo 31 luglio 2020, 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117” - Modifica dei valori di assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi.**

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117” il 28 agosto u.s. sono stati modificati i parametri per l’assoggettamento alle diverse autorizzazioni in materia di sicurezza contro le radiazioni ionizzanti, precedentemente fissate dall’ abrogato D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230.

Di conseguenza vengono modificati anche i valori per l’assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi delle attività ai punti n. 58, 59, 60, 61 e 62 dell’allegato I al DPR 151/2011. Infatti, poiché dette attività risultano legate a diverse tipologie di autorizzazioni in materia radioprotezionistica, i riferimenti all’abrogato D.Lgs. 230/95 dovranno essere riferiti ai corrispondenti articoli del D. Lgs. 101/2020.

Si riporta, di seguito, uno stralcio dell’allegato I al DPR 151/2011, relativo alle attività interessate, con riportato l’aggiornamento dei riferimenti normativi.

N°	ATTIVITÀ	Cat. A	Cat. B	Cat. C
58	Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).  <i>(Adesso art. 50 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860.)</i>		Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all’art. 29 del d.lgs 230/95 s.m.i  <i>(Adesso art. 52 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101.)</i>	Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all’art. 28 del d.lgs 230/95 s.m.i e art. 13 legge n. 1860/62  <i>(Adesso art. 51 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 ed art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.)</i>
59	Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)  <i>(Adesso art. 43 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 essendo stato abrogato l’art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e s.m.i.)</i>			tutti

60	Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione.  <i>(Adesso artt. 59 e 95 del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101 con esclusione dei depositi in corso di spedizione.)</i>			tutti
61	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]  <i>(Rimane invariato anche con l'entrata in vigore del D.Lgs. 31/07/2020, n. 101.)</i>			tutti
62	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; - attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. <i>(Adesso artt. 76 e 94 del D.Lgs 31/07/2020, n. 101.)</i>			tutti

In particolare, la classificazione del *nulla osta* (N.O.) in categoria B prevista dal D.Lgs. 101/2020 comporta l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi quale attività 58.B, mentre il N.O. in categoria A configura l'attività 58.C dell'Allegato I del DPR 151/2011.

Data la specificità dell'argomento, si riportano, di seguito, alcune considerazioni per la classificazione di materie radioattive in N.O. di categoria B ed A e, di conseguenza, delle attività 58.B e 58.C del DPR 151/2011.

La determinazione delle condizioni di assoggettabilità al rilascio del N.O. in categoria A e B, ancorché simile a quella del precedente decreto, comporta alcune differenze.

Si consideri l'aspetto relativo all'impiego di sorgenti, sigillate e non sigillate.

- L'art. 50 del D.Lgs. 101/2020, fra le altre casistiche, alla lettera c) del comma 1 rimanda all'allegato XIV per le condizioni di classificazione dei N.O. per l'impiego di sorgenti radioattive che, a sua volta, al punto 1.1, per le sorgenti non sigillate in categoria A, richiama i valori delle attività degli isotopi riportati nell'allegato I da moltiplicare per il coefficiente  $10^6$ .

Lo stesso allegato, al punto 1.2, recita che *"Al di fuori dei casi di cui al paragrafo 1.1 le pratiche sono classificate in categoria B."*

Il D.Lgs. 230/95 rinviava, per le stesse classificazioni, all'allegato IX e poneva, quali condizioni per la classificazione in categoria A e B, la moltiplicazione dei valori di attività delle tabelle IX-l, dello stesso allegato, rispettivamente per i valori  $10^6$  e  $10^3$ .

- le condizioni per il rilascio del N.O. in categoria B, determinate all'allegato XIV del D.Lgs. 101/2020, prevedono una distinzione dei limiti di attività per sorgenti sigillate e non sigillate diversamente da quanto fissato dal precedente D.Lgs. 230/95.

Restano ferme le altre casistiche per il rilascio del N.O. fissate dal citato articolo 50 del D.Lgs. 101/2020.

Infine, per le sorgenti mobili di radiazioni di cui al comma 2), lettera g) dell'art. 50 può essere utile verificare le particolari disposizioni riportate al punto 6 dell'allegato XIV del D. Lgs. 101/2020.